



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 giugno 2017 n.62

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 54, primo comma, della Legge 20 febbraio 1991 n.28
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 6 giugno 2017;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE AL DECRETO 5 OTTOBRE 1999 N. 101 - STATUTO DEGLI PSICOLOGI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

1. L'articolo 5 del Decreto 5 ottobre 1999 n. 101 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 5

(Iscrizione all'Ordine e Iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione all'Ordine degli Psicologi è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma che segue. L'iscrizione all'Ordine degli Psicologi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini sammarinesi o cittadini di altro Stato residenti in San Marino;
 - b) godere dei diritti civili;
 - c) essere in possesso della laurea in Psicologia presso un'Università nazionale o straniera ufficialmente riconosciuta;
 - d) avere conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione.
2. Il venire meno, per qualunque motivo, anche di uno solo dei requisiti previsti nel comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Ordine.
3. L'iscritto che sia stato cancellato dall'Ordine per perdita di uno dei requisiti previsti dal comma ha tuttavia diritto di essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio allegando i documenti comprovanti il riacquisto dei requisiti medesimi.
4. L'iscrizione all'Albo, che deve essere soddisfatta per esercitare la libera professione, comporta l'appartenenza all'Ordine e l'accertata inesistenza di condizioni di incompatibilità, fissate dalla legge e/o dal presente Statuto ed è subordinata in considerazione del fatto che la libera professione di psicologo si esplica sia nella sola consulenza che nella psicoterapia, chiaramente

documentata da una specifica formazione professionale. Al momento dell'iscrizione all'Albo, l'Ordine degli Psicologi, entro due mesi rilascerà un timbro personale, con il nome, cognome e numero di iscrizione. Tale timbro dovrà obbligatoriamente essere restituito all'Ordine stesso alla chiusura, o temporanea sospensione del codice operatore economico. L'Ordine provvederà alla sua distruzione. Qualora l'iscritto decida di utilizzare nuovamente il codice operatore economico, potrà richiedere e ricevere nuovo timbro. La non restituzione del timbro costituirà un atto perseguibile di richiamo o sanzione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine.”.

Art. 2

1. L'articolo 6 del Decreto 5 ottobre 1999 n.101 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 6 (Abilitazione)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo è concessa a chi abbia sostenuto e superato con esito positivo l'apposito esame di Stato dinanzi alla Commissione Esaminatrice prevista dalla Legge 20 febbraio 1991 n.28.
2. I membri della Commissione esaminatrice debbono essere scelti tra i laureati in psicologia che per almeno dieci anni abbiano esercitato nella Repubblica di San Marino od in Italia le funzioni di Psicologo o la professione di Psicoterapeuta o siano regolarmente iscritti.
3. I membri della Commissione e Esaminatrice nominati dall'Ordine sono tre. In virtù dei rapporti di reciprocità con l'Ordine italiano, potrà essere nominato dal Consiglio dell'Ordine di San Marino nella Commissione Esaminatrice un membro italiano con pari requisiti, come osservatore.
4. Due dei membri sono di nomina del Congresso di Stato e uno in qualità di Presidente nominato dal Segretario di Stato per la Giustizia. Oltre ai membri effettivi, devono essere nominati altrettanti supplenti cui compete la funzione di sostituire i membri effettivi che, per qualunque motivo documentabile, si trovino nell'impossibilità di prendere parte alle operazioni d'esame.
5. Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda all'Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'Art. 5 e l'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'Art. 7 del presente Statuto.
6. L'esame, consistente in tre prove scritte e in una orale, ha il fine di verificare le conoscenze acquisite nel corso della formazione e del tirocinio. Sia le prove scritte, che la prova orale, verteranno su uno o più temi concernenti le seguenti materie:
 - a) Psicologia Clinica;
 - b) Psicologia Generale;
 - c) Psicologia dell'Età Evolutiva;
 - d) Psicologia Sociale;
 - e) Psicologia del Lavoro.
7. Durante la prova orale verranno inoltre poste domande relative all'ordinamento e alla deontologia professionali.
8. L'esame avrà cadenza annuale.
9. Il Consiglio dell'Ordine di San Marino in collaborazione con l'Università degli Studi di San Marino, provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell'espletamento delle operazioni d'esame.
10. L'abilitazione professionale o specializzazione conseguita in un altro Stato con cui esistono rapporti di reciprocità viene riconosciuta fatti salvi i restanti requisiti.”.

Art. 3

1. L'articolo 18 del Decreto 5 ottobre 1999 n.101 è così modificato:

“Art. 18
(Avviso di convocazione)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi o inviarsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione, nella quale debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Nella stessa lettera o e-mail debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti all'Ordine richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea. La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima. Il Consiglio si compone di tre membri, due dei quali devono essere necessariamente iscritti anche all'Albo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri. Il Consiglio dell'Ordine e il Collegio dei revisori dei Conti durano in carica tre anni, con inizio dalla data del rispettivo insediamento, ed i suoi membri possono essere rieletti al termine del triennio.”.

Art. 4

1. L'articolo 27 Decreto 5 ottobre 1999 n.101 è così modificato:

“Art. 27
(Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telefax, e-mail da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con un congruo preavviso, di almeno 3 giorni, mediante qualunque altro mezzo idoneo.
2. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio del Revisore dei Conti.
3. Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.
4. Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo.”.

Art. 5

1. L'articolo 1 del Codice Deontologico di cui all'articolo 13 bis del Decreto 5 ottobre 1999 n. 101 introdotto con l'articolo 5 del Decreto Delegato 22 giugno 2010 n. 112 è così modificato:

“Art. 1

1. Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.”.

Art. 6

1. L'articolo 21 del Codice Deontologico di cui all'articolo 13 bis del Decreto 5 ottobre 1999 n. 101 introdotto con l'articolo 5 del Decreto Delegato 22 giugno 2010 n. 112 è così modificato:

1. L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. E' altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 giugno 2017/1716 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti